

N^o 18. Dec. 1811.
2840.

Regno d' Italia. M.A. 07-030

Milano 18.embre 1811.

Il Ministro dell' Interno

Al Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale di Pubblica Istruzione

L' Articolo 20. del Decreto 15. Novembre p. p. perviene ai Professori di Licei il modo col quale devono dare le lezioni ai loro scolari, ed ordina espressamente ai medesimi di dover rinunciare all'abitudine che alcuni fra essi avevano contratto di fare scempie, e materiali letture ai loro uditori. Peridera S. A. I. di questo articolo Edicenza obbligatoria anche per i Professori delle Università, ed è persuaso, che un vostro esortamento possa esser sufficiente ad ottenere questo intento. Vi compiacere quindi Sig. Consigliere Direttore Generale, di far conoscere ai Professori delle Università il desiderio del Principe Viceré, e non voglia nemmeno per un momento tralasciare che non stiano per presentarsi con disordine a scuola facendo per loro uditori quanto ai Professori de' Licei sono obbligati a fare per propri

Cumissis

firmata L. Vaccari.

Due Copie conformi.

Salvatore Caracciolo